

ATTO N. DCR 36

DEL 05/02/2025

DECRETO

OGGETTO: Divieto di trattenimento di varie specie di fauna ittica

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 3-4 ottobre 2021, Stefano Lo Russo è stato proclamato il 27 ottobre 2021 Sindaco di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di Torino.

Visti i Decreti Del Sindaco metropolitano n. 143 del 9/5/2024 e n. 369 del 26/11/2024 con cui sono state conferite al Consigliere Metropolitano Alessandro Sicchiero le seguenti deleghe delle funzioni amministrative: ambiente e vigilanza ambientale e Polizia Metropolitana, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela flora e fauna, parchi e aree protette, sistema informativo e provveditorato e servizi generali.

Considerato che il consigliere Sicchiero, in qualità di consigliere delegato alla Tutela fauna e flora, assolve alle funzioni di presidenza del Comitato consultivo pesca metropolitano.

Vista la L.R. 37/2006 art. 3 comma 3 secondo cui le Province, sentito il Comitato Consultivo Pesca, vietano temporaneamente l'attività di pesca, anche per singole specie, su tutti o parte degli ambienti acquatici di competenza o loro porzioni.

Visto il DPGR 1/R del 10 gennaio 2012 art. 3 comma 4) "Individuazione delle acque per l'esercizio della pesca" che definisce i contesti territoriali in cui le Province possono vietare l'esercizio della pesca.

Visto il Decreto 158/21 con il quale venivano vietati sino al 31.12.2024:

- a) il trattenimento del luccio e del temolo su tutte le acque della Città metropolitana,
- b) il trattenimento della trota marmorata ed ibridi nel Fiume Po nell'intero tratto scorrente nel territorio della Città Metropolitana di Torino, e sul Torrente Pellice nel tratto compreso dal ponte in località Montebruno nei comuni di Garzigliana/Cavour sino alla confluenza con il fiume Po,
- c) il trattenimento della trota fario nel Torrente Ripa dalle origini al ponte Terribile in comune di Sauze di Cesana, affluenti e defluenti compresi, e sul Torrente Chisone dalle origini al ponte das Itreit in località Laval in comune di Pragelato, affluenti e defluenti compresi.

Dato atto che il temolo e il luccio sono tutt'ora specie in grave declino numerico sul territorio provinciale.

Vista la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ai sensi della quale sia la trota fario mediterranea (*Salmo*

ghigii) che la trota marmorata (*Salmo marmoratus*), specie endemica del distretto padano-veneto, sono inserite nell'allegato II, ossia tra le specie di interesse comunitario per le quali è richiesta la designazione di zone speciali di conservazione.

Vista la Lista Rossa dei pesci d'acqua dolce indigeni italiani (IUCN) che classifica sia la trota marmorata che la fario mediterranea tra le specie in declino e in pericolo critico di estinzione.

Verificato che dalle analisi genetiche condotte dall'Unità specializzata Tutela Flora e Fauna sulle popolazioni selvatiche di trota fario mediterranea e di trota marmorata viventi nel reticolo idrografico della Città Metropolitana è emerso che le trote fario mediterranee della Val Troncea e della Valle Argentera e che alcuni individui di trota marmorata del Pellice fino a Luserna San Giovanni, del Po, di parte del torrente Chiusella e dei torrenti Sura e Orco hanno elevati gradi di purezza e rappresentano quindi un unicum biologico meritevole di tutela assoluta;

Ritenuto che la tutela di tali due specie, unitamente alla salvaguardia degli habitat vocati alla loro riproduzione, non possa prescindere dalla tutela dei singoli esemplari ancora viventi in natura nelle acque del reticolo idrografico provinciale;

Rilevato che in occasione della riunione del 14 gennaio 2025 il Comitato consultivo pesca, viste le risultanze delle analisi predette, ha concordato sulla necessità di reiterare il divieto di trattenimento di temoli e lucci e approvato un'ipotesi di divieto di trattenimento della marmorata e della fario mediterranea nei siti in cui esso era già vigente e nei tratti di Chiusella dal ponte sulla SP 64 di Vachiusa a fino alla confluenza con la Dora Baltea, Orco dal ponte di Cuorgnè a valle fino alla confluenza Po, Stura dal confine del Comune di Germagnano al ponte del diavolo in Comune di Lanzo e Pellice da Garzigliana a Luserna San Giovanni in cui sono stati rilevati individui con elevato grado di purezza genetica.

Ritenuto che, tutt'ora, la tutela di lucci e temoli non possa prescindere dalla tutela dei singoli esemplari ancora viventi in natura nelle acque del reticolo idrografico provinciale e che pertanto sia opportuno reiterare il divieto per un successivo triennio.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art.1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, perquanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art.4Legge 5 giugno 2003, n.131;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile della direzione interessata in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i e dell'art. 48, comma 1 dello Statuto metropolitano.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è Elena Di Bella, il quale ha dichiarato l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, nonché (qualora ricorra il caso) dell'art. 42 del D.Lgs. 50 del 18/4/2016, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Visti:

- il Testo Unico sugli Enti Locali approvato con D.lgs 18/08/2000 n. 267 e smi;
- l'articolo 1, comma 8 della legge 7 aprile 2014 n. 56;
- gli articoli 15 e 48 del vigente Statuto Metropolitano;
- l'articolo 134, comma 4, del citato Testo unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. di reiterare il divieto di trattenimento del luccio (*Esox spp*) e del temolo (*Thymallus spp*) su tutte le acque del reticolo idrografico della Città metropolitana di Torino;
2. di confermare il divieto di trattenimento della trota marmorata (*Salmo marmoratus*) e ibridi in tutte le acque del fiume Po scorrenti sul territorio della Città metropolitana e di decretarlo altresì sul torrente Pellice dal ponte di Luserna San Giovanni sino alla confluenza Po, sul torrente Orco dal ponte di Cuorgnè a valle fino alla confluenza Po, sul torrente Chiusella dal ponte sulla SP 64 di Valchiusa fino alla confluenza con la Dora Baltea e sulla Strua di Lanzo dal confine del Comune di Germagnano al ponte del diavolo in Comune di Lanzo come da cartografie allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. di confermare il divieto di trattenimento della trota fario mediterranea (*Salmo ghigii*) e ibridi come definito nel decreto 158/21 sul Torrente Ripa dalle origini al ponte Terribile in comune di Sauze di Cesana, affluenti e defluenti compresi, e sul Torrente Chisone dalle origini al ponte das Itreit in località Laval in comune di Pragelato, affluenti e defluenti compresi come da cartografia allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato B);
4. di stabilire che tali divieti saranno in vigore dall'emanazione del presente decreto sino al 31.12.2027;
5. di dare adeguata diffusione delle predette disposizioni tramite pubblicazione del presente decreto sulla pagina dedicata alla Fauna e Flora del sito dell'Ente e tramite il Manifesto pesca 2025 e il Vademecum del pescatore 2025;
6. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è Elena Di Bella, la quale ha dichiarato l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Torino, 05/02/2025

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Claudio Coffano per Elena Di Bella

Si esprime parere aggiuntivo favorevole sulla regolarità tecnica.

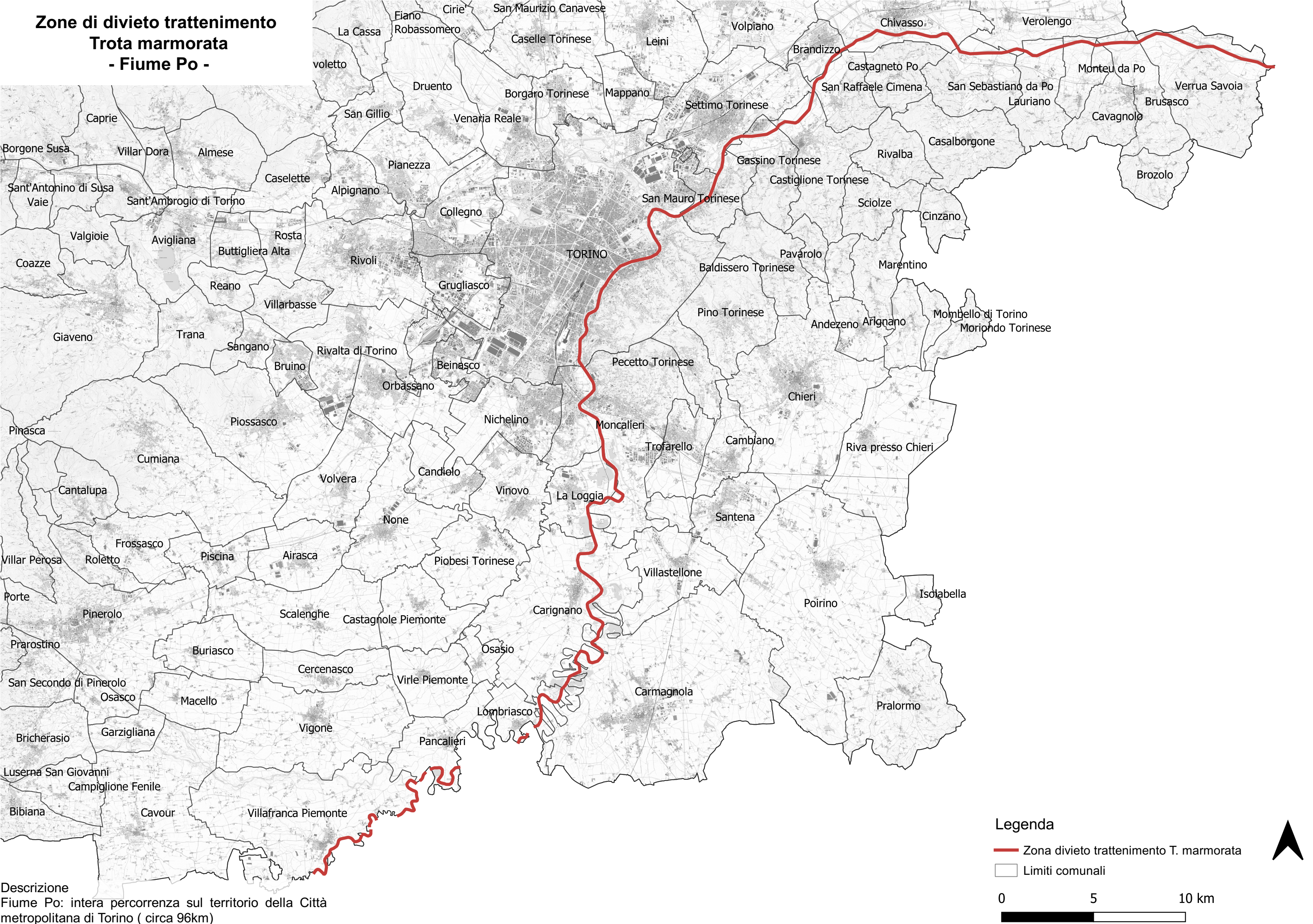
LA DIRIGENTE

Claudio Coffano per Elena Di Bella

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Alessandro Sicchiero

Zone di divieto trattenimento
Trota marmorata
- Fiume Po -



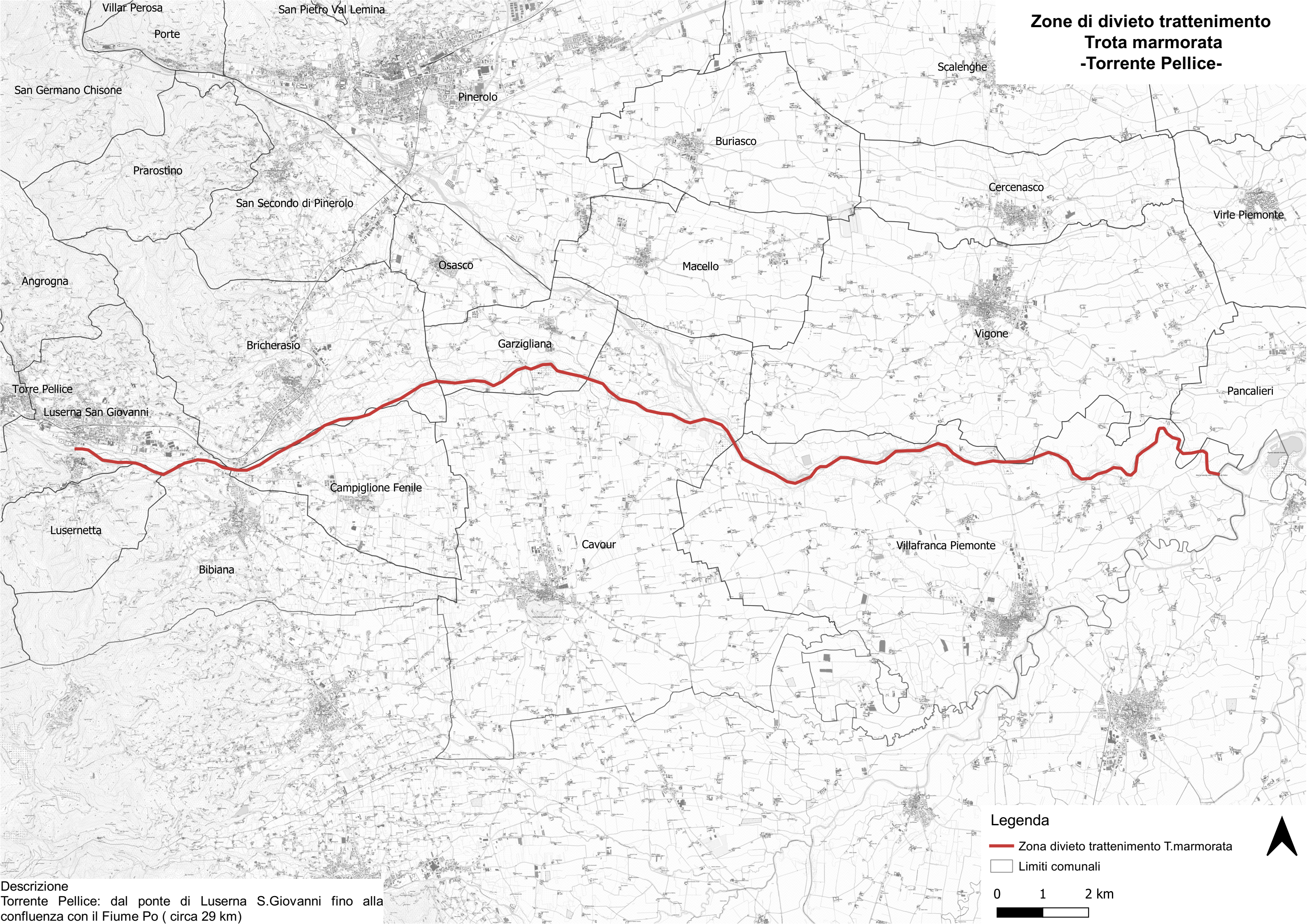
Descrizione
Fiume Po: intera percorrenza sul territorio della Città metropolitana di Torino (circa 96km)

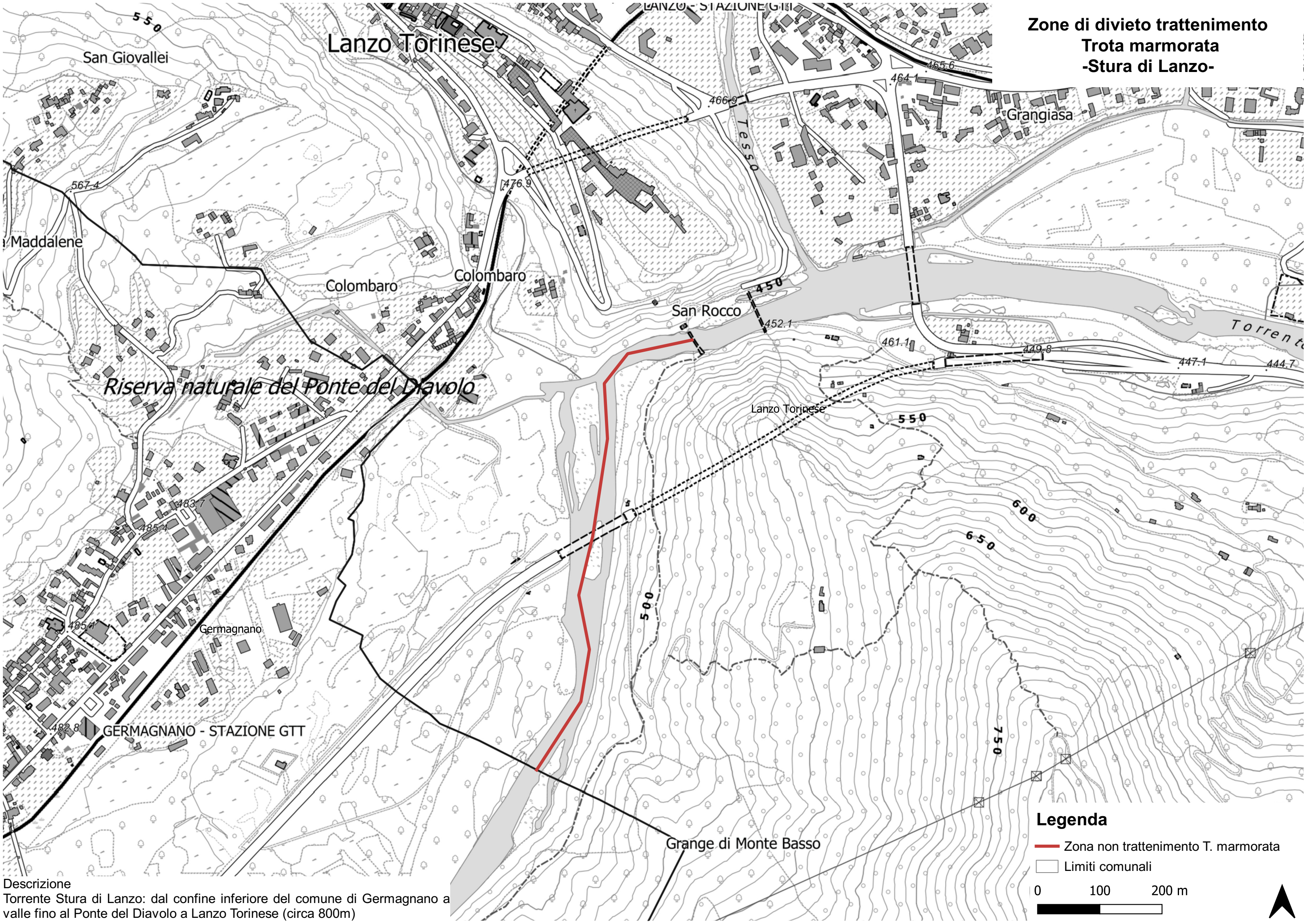
Legenda

— Zona divieto trattenimento T. marmorata

□ Limiti comunali

0 5 10 km





**Zone di divieto trattenimento
Trota marmorata
-Stura di Lanzo-**

Legenda

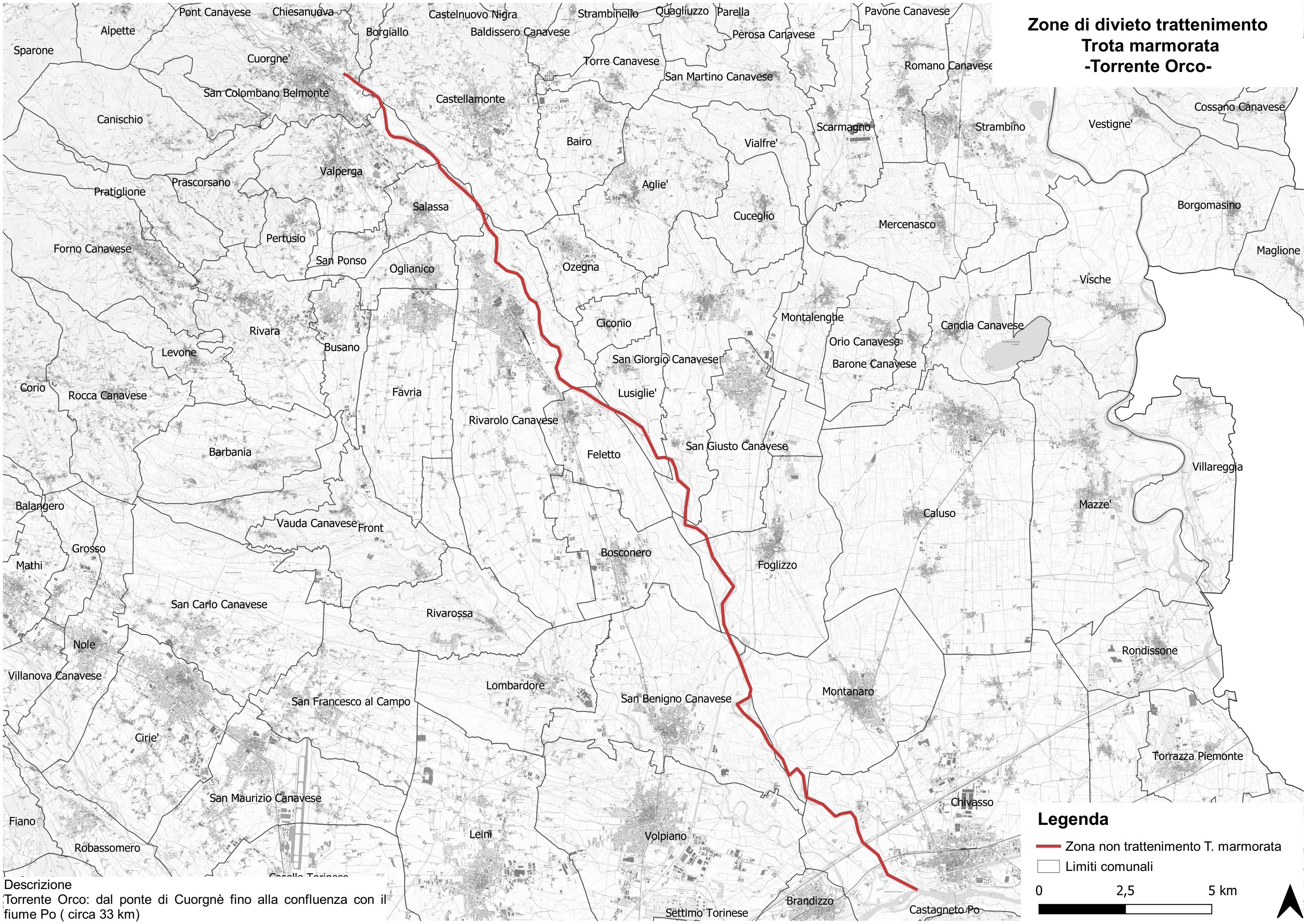
- Zona non trattenimento T. marmorata
- Limiti comunali

0 100 200 m



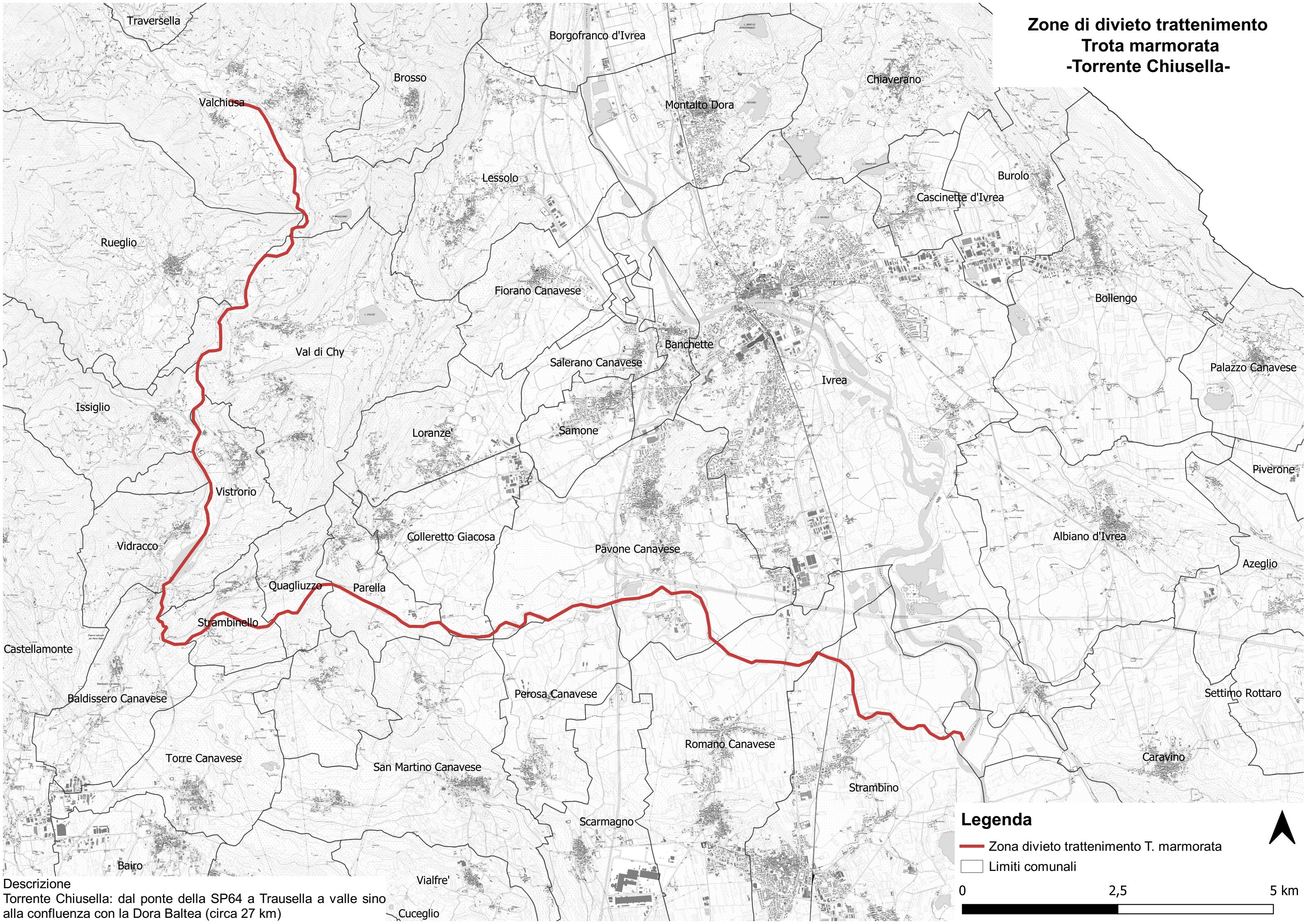
Descrizione
Torrente Stura di Lanzo: dal confine inferiore del comune di Germagnano a valle fino al Ponte del Diavolo a Lanzo Torinese (circa 800m)

**Zone di divieto trattenimento
Trota marmorata
-Torrente Orco-**



Descrizione
Torrente Orco: dal ponte di Cuornè fino alla confluenza con il fiume Po (circa 33 km)

**Zone di divieto trattenimento
Trota marmorata
-Torrente Chiusella-**



Descrizione
Torrente Chiusella: dal ponte della SP64 a Trausella a valle sino alla confluenza con la Dora Baltea (circa 27 km)



Allegato B
DIVIETO TRATTENIMENTO
DELLA TROTA FARIO
MEDITERRANEA
Torrente Chisone e Torrente Ripa